

A luglio attiva la quattordicesima per 3,4 milioni di pensionati

Con la rata del mese di luglio a circa 3.400.000 pensionati verrà pagata la 14^a mensilità. Questo beneficio annuale viene corrisposto a seguito dell'accordo governo-sindacati del 28 settembre 2016, che ha avuto il merito di aver aumentato del 30% l'importo e di aver innalzato il limite reddituale degli aventi diritto.

Pertanto, a luglio 2018 ottengono questo beneficio economico i pensionati che possiedono questi due requisiti:

1) età: almeno 64 anni, sia per gli uomini sia per le donne. Spetta anche nell'anno di compimento dell'età nella misura di tanti dodicesimi quan-

ti sono i mesi di età nell'anno in corso (compreso il mese di compimento; ad esempio, a chi è nato in luglio spettano sei dodicesimi del beneficio);

2) per il 2018 il reddito personale complessivo annuo (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 9.895 euro. Se il reddito è solo da pensione, questa non deve superare i 761 euro lordi al mese. Al di sotto di questi redditi si percepiranno: 437 euro con 15 anni di contributi (18 per gli autonomi); 546 euro fino a 25 anni di contributi (28 per gli autonomi); 655 euro oltre i 25 anni (28 per gli autonomi). Con un reddito personale compreso tra 9.896 e i 13.192 euro (due

volte il minimo) e con lo stesso numero di contributi sopraindicato, si percepiranno: nel primo caso 336, nel secondo 420 e nel terzo 504 euro.

L'importo da corrispondere, come indicato, varia in base al reddito che si possiede e al numero degli anni di contributi versati.

Per stabilire l'importo del beneficio ai titolari di pensione di reversibilità, gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati: al 60% se si tratta del coniuge; all'80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio; al 100% se i figli sono due; al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge. Ad esempio: se il defunto aveva versato 20 anni di contri-

buti, se il superstite è il coniuge e se è l'unico titolare di pensione, si applica il 60%: in questo caso, gli anni utili per la 14^a sono 12 (il 60% di 20, appunto).

La 14^a mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli invalidi civili). Il beneficio in questione, essendo legato al reddito individuale, può essere percepito anche da chi ha una pensione inferiore al trattamento minimo, come è il caso di tante donne casalinghe ex lavoratrici il cui reddito del coniuge impedisce l'integrazione al minimo. Concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte

come rendite Inail, assegni e pensioni di natura assistenziale, ecc. Non vengono considerati la casa di abitazione, l'importo della 14^a, gli assegni familiari, l'assegno di accompagnamento. Il pagamento avviene d'ufficio quando l'Inps è in possesso dei redditi del pensionato; altrimenti si dovrà presentare un'apposita domanda indicando il proprio reddito. Nell'eventualità del superamento dei limiti reddituali la 14^a viene in seguito recuperata.

La 14^a mensilità è esentasse, quindi non incide sulle prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie per le quali è richiesto il reddito.

Angelo Vivenza